## Renzo Paternoster

Stato e Chiesa: la Francia di Napoleone e la Santa Sede di Pio VII

La rivoluzione in Francia adottò, ad imitazione degli Stati Uniti d'America, la soluzione della separazione della Chiesa dallo Stato. Il 12 luglio 1790 in Francia si fece di più: l'Assemblea Costituente istituì la "Costituzione civile del clero". Con tale costituzione, i ministri di culto furono parificati a tutti gli altri funzionari civili dello Stato; furono determinate le circoscrizioni degli uffici ecclesiastici in base al numero degli abitanti; cambiarono le norme delle nomine ai benefici (i vescovi dovevano essere eletti dagli elettori del dipartimento e consacrati dall'arcivescovo della metropoli, senza alcuna ratifica pontificia; i curati invece dovevano essere eletti dagli elettori del distretto); fu quantificato l'ammontare degli stipendi assegnati ai ministri di culto; fu statuito infine l'obbligo di residenza per i vescovi, i vicari ed i parroci<sup>1</sup>. L'art. 21, al titolo II, del decreto del 27 novembre 1790 stabilì il ricorso al giuramento di fedeltà alla Nazione e alla Costituzione da parte di tutti gli ecclesiastici francesi.

Nell'assemblea episcopale del 4 gennaio 1791, duecento ecclesiastici su trecento, e tutti i vescovi ad eccezione di sette, rifiutarono di prestare questo giuramento alla Nazione, al re e alla Costituzione. La Chiesa cattolica francese allora si scisse in due fazioni: quella dei costituzionali (assermentés), formata dagli ecclesiastici e dai fedeli patriottici; quella dei refrattari (insermentés), che comprendeva tutti gli ecclesiastici e i cattolici rimasti fedeli al papa. Ovviamente gli ecclesiastici rimasti fedeli al pontefice romano furono perseguitati dallo Stato. Il Vaticano aprì un contenzioso con la Francia che durerà fino al 1801, anno in cui la Santa Sede di papa Pio VII e la Francia di Napoleone firmeranno un concordato.

Napoleone spinto forse da un'opinione pubblica che premeva nel chiedere sacerdoti per la consolazione religiosa, manifestò subito l'intenzione di restaurare il culto, purché la Chiesa fosse al servizio dello Stato. Il 29 novembre 1799 emanò un decreto in favore dei soli ecclesiastici costituzionali, in cui veniva garantita la massima libertà.

Napoleone Bonaparte si accorse ben presto che occorreva ricostruire nella sua integrità l'anima francese, frantumata dalla rivoluzione. Ora, consapevole del fatto che i sacerdoti costituzionali non avevano molta stima presso il popolo, intuì che se si riusciva a coltivare i sacerdoti rimasti fedeli al papa, magari con atti più permissivi, essi sarebbero divenuti un valido sostegno al nuovo regime. Per ottenere questo occorreva mitigare i rapporti con la Santa Sede<sup>2</sup>.

La vittoria del giugno 1800 a Marengo aprì la prospettiva del trono a Napoleone Bonaparte. Tale possibilità poteva diventare completamente legittima, secondo il costume dell'epoca, solo con la consacrazione religiosa.

A seguito di negoziati Napoleone riuscì a convincere papa Pio VII ad incoronarlo come imperatore. Il 2 dicembre 1804, durante la celebrazione della cerimonia celebrata nella chiesa di Nôtre-Dame, con un atto risoluto, il neo imperatore strappò la corona dalle mani del papa e la pose da sé sul

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. P. G. Caron, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, vol. II, op. cit., pp. 100-103; C. Marongiu Buonaiuti, *Chiese e Stati*, op. cit., pp. 90-91; Leclere H., *L'Eglise constitutionnelle*, Paris, 1924.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulla politica di Napoleone nei confronti della Chiesa, cfr. A. Latreille, *L'Eglise catholique et la Révolution.* (*L'ère napoléonienne et la crise européenne. 1800-1815*), vol. II, Paris, 1951. Per il periodo napoleonico in generale, cfr. Fisher H. A. L., *Storia dell'Europa*, tomo II, op. cit., pp. 161-197.

proprio capo e poi su quello della moglie. Napoleone, in questo modo, volle dimostrare che la sua incoronazione non era un atto voluto dal papa.

La società francese andava riorganizzata, l'esistenza di due Chiese cattoliche non contribuiva certo alla buona riuscita di questo progetto. Per questo l'imperatore Napoleone si convinse subito che occorreva dare alla Chiesa cattolica uno statuto legale, per accattivarsi il pontefice romano. Egli, in questo modo, instaurò trattative per un concordato con Pio VII.

La preparazione degli accordi iniziò con gli incontri di Vercelli, che videro come mediatori il cardinale Filippo di Martiniana, titolare della sede vescovile della città, e il console Bonaparte. In seguito papa Pio VII ritenne opportuno affiancare al cardinale di Vercelli, ritenuto dalla Curia romana poco esperto nell'arte della diplomazia, un diplomatico di carriera, monsignor Spina, arcivescovo di Corinto. I negoziati durarono dal 5 novembre 1800 al 15 giugno 1801; plenipotenziari del Bonaparte furono il ministro Cacault e l'abate Bernier. Con il viaggio a Parigi del cardinale segretario di Stato Consalvi, si definì il testo dell'accordo, che fu firmato il 15 giugno 1801. Il concordato entrò in vigore il 18 aprile dell'anno seguente, dopo l'aggiunta degli "Articoli organici del culto cattolico"<sup>3</sup>. Bonaparte volle anche che il pontefice inviasse a Parigi, con l'incarico di *legato a latere* il cardinale Giovanni Battista Caparra; tale cardinale avrebbe avuto la missione speciale di attendere all'applicazione del concordato.

Studiamo brevemente le disposizioni del concordato. Il primo articolo della pattuizione proclamava la libertà del culto, conforme «ai regolamenti di polizia che il governo riterrà necessari per mantenere l'ordine pubblico». Nei successivi articoli, al potere temporale dell'imperatore veniva assegnata la designazione dei vescovi (art. 4) e al potere spirituale del pontefice l'istituzione canonica degli stessi (art. 5). Questa procedura avrebbe comportato le dimissioni preliminari di tutti i vescovi (art. 14), volendo Napoleone fare *tabula rasa* del vecchio episcopato. Curati e vescovi avrebbero ricevuto dal governo, in seguito all'alienazione dei beni della Chiesa a favore dello Stato, un compenso adeguato (art. 14).

Abolendo la Costituzione Civile del Clero, il futuro imperatore rafforzava il carattere laico dello Stato francese, mettendo in risalto la figura del primo console. Importanti apparivano anche le clausole incluse negli accordi. La prima riguardava la formula obbligatoria che doveva avere la preghiera che concludeva ogni ufficio divino: *Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules*; la seconda riguardava il giuramento di fedeltà che la gerarchia ecclesiastica era obbligato a pronunciare.

Il carattere in certa misura generico di alcuni articoli del concordato, come quello che riconosceva la religione cattolica quale «religione della grande maggioranza dei francesi» (l'ulteriore formula «religione del Primo Console», aveva solo un carattere diplomatico) e il carattere generico dell'intero accordo, gli consentì di restare in vigore per tutto il XIX secolo.

Nel concordato non fu trattato l'argomento delle legazioni occupate da Napoleone, volendo il pontefice sacrificare il potere temporale a quello spirituale, nella prospettiva di voler evitare il pericolo di un altro eventuale scisma.

Come già riferito, il concordato entrò in vigore il 18 aprile 1802 con l'aggiunta degli "Articoli organici del culto cattolico", assieme a quelli per il culto protestante. Con gli articoli organici del culto cattolico, inclusi nella legge francese sui culti, del 10 germinale 1801, fu stabilito un controllo stretto dello Stato sull'esercizio del culto cattolico, ma soprattutto sui rapporti del clero francese con Roma. I settantasette articoli limitavano in definitiva le concessioni fatte alla Santa Sede nel concordato del 1801, costituendo la codificazione del *gallicanesimo*.

Essi contemplavano nel titolo I, il controllo del governo su tutti i documenti pontifici e i decreti conciliari introdotti in territorio francese, il beneplacito dell'autorità civile per la permanenza nel territorio dello Stato di legati pontifici, il ripristino dell'appello per abuso. Al titolo II, invece, veniva prevista la necessità dell'autorizzazione preventiva per l'istituzione di seminari e di capitoli, oltre che per lo spostamento dei vescovi e per l'ordinazione; l'obbligo di sottoscrizione alla dichiarazione del clero gallicano per gli insegnanti di religione. Al titolo III, infine, veniva imposta

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sull'argomento cfr. M. Gabriele, Per una storia del Concordato del 1801 tra Napoleone e Pio VII, Milano, 1988.

l'adozione di un unico catechismo approvato dal governo e di una sola liturgia in tutta la Francia, la proibizione d'istituire giorni festivi all'infuori della domenica, il regolamento sullo stipendio ai ministri di culto.

Per quanto riguarda i parroci, essi venivano distinti in cantonali (i *curés*), nominati con il nullaosta statale e con giurisdizione coincidente a quella civile dei mandamenti, e i parroci succursali (i *desservants*), rispetto ai primi amovibili con decisione episcopale insindacabile. Napoleone volle anche assegnare, a seconda della necessità dell'autorità civile, le nuove sedi episcopali assegnandone sedici a vescovi dell'*ancien régime*; dodici a vescovi costituzionali e trentadue a preti, di cui molti vicari generali (uno di questi fu Joseph Fesch, zio dello stesso Napoleone). Pio VII non accettò ovviamente tali articoli e, successivamente, denunciò il concordato<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda i rapporti fra la Chiesa e lo Stato italiano, il 27 gennaio 1802, il primo console francese fece pubblicare dal duca Melzi d'Eril, vice-presidente della Repubblica, la 'Legge organica per il clero della Repubblica italiana'. Tale legge fu preparata, su incarico dello stesso Napoleone, da un comitato ecclesiastico presieduto dal cardinale Bellisomi. Essa regolava, in maniera più liberale del concordato francese, la nomina dei vescovi ad opera del governo e la nomina dei parroci ad opera dei vescovi (con l'approvazione, ben s'intende, del governo); inoltre restituiva alla Chiesa cattolica i beni ecclesiastici non alienati; dispensava dal servizio militare tutto il clero; faceva conservare la giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale. Questa situazione convinse papa Pio VII dell'opportunità di un concordato con l'Italia: il 27 novembre 1802 conferì allora al cardinale Caprara i poteri necessari per trattare ufficialmente su questo problema. Il 10 settembre 1803 si arrivò così ad un concordato italiano.

In questa pattuizione, composta da 21 articoli, veniva stabilito che il cattolicesimo restava la religione dello Stato; si abrogavano tutte le leggi anteriori in materia religiosa, stabilendo che le materie ecclesiastiche sarebbero, da quel momento in poi, ricadute nella giurisdizione delle leggi della Chiesa; si garantiva al clero il mantenimento dei suoi beni non alienati e l'esonero dal servizio militare, si salvaguardava la moralità pubblica attraverso il divieto di pubblicazione di scritti immorali. Allo Stato veniva invece garantito l'obbligo di giuramento dei vescovi e dei parroci, il diritto di nomina delle più alte cariche ecclesiastiche. Nello stesso concordato si stabiliva che le legazioni occupate da Napoleone passavano alla Francia; inoltre, veniva prevista la creazione di una commissione mista per l'amministrazione degli ospedali e degli enti di beneficenza.

Il concordato italiano di Napoleone seguirà la stessa sorte di quello francese. Infatti, successivamente sarà svuotato di contenuto dal decreto Melzi, del 24 gennaio 1804. Questo comporterà un duro scontro politico da parte della Santa Sede con Napoleone, che si concluderà con l'arresto, la deportazione in Francia e l'estorsione al pontefice di un accordo (detto di Fontainebleau)<sup>5</sup>.

In questa umiliante pattuizione, firmata il 25 gennaio 1813 nella città francese di Fontainebleau (non lontana da Parigi), il papa avrebbe accettato di pontificare in Francia, ricevendo al contempo un appannaggio annuale di due milioni di franchi. Nell'accordo veniva inoltre stabilito che la nomina dei vescovi imperiali sarebbe spettata all'imperatore, ad eccezione del diritto di nomina di sei vescovi suburbicari del Lazio e di altri dieci da specificarsi; mentre l'istituzione canonica sarebbe spettata agli arcivescovi in vece del pontefice<sup>6</sup>.

Con la disfatta di Lipsia (19 ottobre 1813), il papa poté rientrare finalmente in Roma. La Restaurazione premiò quanti credevano nel ritorno alla cristianità medievale come modello cui sia la Chiesa sia la società si sarebbero dovute attenere.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Solo con la legge del 9 dicembre 1905, che sancì la separazione tra lo Stato e la Chiesa in Francia, gli Articoli organici furono abrogati assieme al concordato. Sull'argomento cfr. R. Taveneaux, *Il Cattolicesimo post-tridentino*, in C. H, Puech, *Storia del Cristianesimo*, op. cit., pp. 576-577; C. Marongiu Buonaiuti, *Chiese e Stati*, op. cit., pp. 103-109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> In testo dell'accordo in Enchiridion dei concordati. Due secoli di storia dei rapporti Chiesa-Stato, Bologna, 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. P. G. Caron, *Corso di storia dei rapporti fra Stato e Chiesa*, vol. II, op. cit., pp. 111-115. Sulla politica ecclesiastica di Napoleone fuori la Francia, cfr. C. Marongiu Buonaiuti, *Chiese e Stati*, op. cit., pp. 109-112. Interessante è anche, C. A. Naselli, *La soppressione napoleonica delle corporazioni religiose: contributo alla storia religiosa del primo ottocento italiano. 1808-1814*, Roma, 1986.